

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-139 del 15/01/2021
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL. ATTIVITÀ: LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA TORRE DELLA RAZZA N. 151
Proposta	n. PDET-AMB-2021-85 del 11/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici GENNAIO 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL

ATTIVITÀ: LOGISTICA AZIENDALE ESTERNA SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA, STRADA TORRE DELLA RAZZA N. 151

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (*P.P.R.T.Q.A.*);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1217 del 27/4/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico del Comune di Piacenza prot. n. 47613 del 6/6/2016), per l'attività di "*logistica*" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza (PC), Strada Torre della Razza n. 151, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 e S2) di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 relativa alla attività di messa in riserva di rifiuti;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- con Determinazione n. 2052 del 20/4/2017, successivamente rettificata con Determinazione n. 5617 del 19/10/2017 (Provvedimento Unico del Comune di Piacenza prot. n. 119136 del 27/10/2017), è stata aggiornata l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 1217/2016, eliminando il punto 4 della parte dispositiva del provvedimento inerente all'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, attività non più svolta dalla ditta;

Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 6 del D. P.R. n° 59/2013, dalla ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza in data 21/8/2020 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 120796, perfezionata in data 25/09/2020 (prot. n. 138030), per l'ottenimento di modifica sostanziale dell'AUA rilasciata con D.D. n. 1217 del 27/4/2016, per l'attività di "logistica aziendale esterna" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Piacenza, Strada Torre della Razza n. 151, relativamente ai seguenti titoli ambientali:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., derivanti dalla modifica non sostanziale dello stabilimento;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (S1 e S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 145947 del 9.10.2020;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 172077 del 27/11/2020 e n. 179275 del 11/12/2020;

Considerata l'istruttoria condotta da questo Servizio in relazione all'istanza di AUA, dalla quale risulta che:

I. matrice emissioni in atmosfera

- con l'istanza viene fornito un quadro emissivo aggiornato, includendo anche punti di emissione esistenti ma non inclusi nell'AUA vigente (impianti generanti le emissioni E14, E15 ed E16); in particolare i punti di emissione E15 ed E16 si riferiscono a due motopompe di emergenza, destinate alla continuità di funzionamento della rete antincendio, la cui funzionalità è testata periodicamente ai fini della sicurezza; la ditta ritiene che, data la natura di dette emissioni in atmosfera, tali aggiunte non costituiscano una modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni;
- le emissioni E10 ed E11 sono riconducibili all'attività di cui al punto e) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie", il cui esercizio non è soggetto ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- per i gruppi elettrogeni di cui alle emissioni E12 ed E13, costituenti medi impianti di combustione esistenti con funzionamento abbondantemente inferiore a 500 ore operative all'anno, viene chiesta l'esenzione dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 in base a quanto previsto dal comma 15 dell'art. 273-bis medesimo;
- le emissioni E2, E3, E4, E6, E7 ed E8 hanno un funzionamento limitato a poche ore annue (nelle informazioni previste per i medi impianti di combustione viene indicato un numero di ore operative di 6 ore/anno), in particolare nei periodi caratterizzati dalle temperature più rigide per mantenere la temperatura interna del deposito tale da evitare il congelamento dell'acqua nelle tubazioni delle reti idriche di servizio e antincendio; le ore indicate nell'AUA vigente sono pertanto sovrastimate, per cui viene ridimensionata la richiesta per un massimo di 1 h/g con funzionamento intermittente;
- viene precisato che nei locali di ricarica dei carrelli elevatori è necessario il ricambio d'aria per evitare la formazione di atmosfera esplosiva da miscela di idrogeno e ossigeno prodotti per elettrolisi: in particolare il ricambio d'aria è destinato a garantire sufficiente ventilazione e a creare un effetto di diluizione nei locali, a tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro; viene sottolineato inoltre che, in aggiunta all'impianto di ventilazione forzata, sono state predisposte delle ulteriori aperture per migliorare il comfort climatico degli operatori, soprattutto nelle stagioni calde;
- viene dichiarato che gli impianti termici di cui alle emissioni E2, E3, E4, E6, E7, E8 sono già dotati di apparecchiature di controllo della combustione, pertanto non si rendono necessari ulteriori adeguamenti a quanto previsto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06;
- per i gruppi elettrogeni, in merito a quanto previsto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06 viene dichiarato che i loro motori sono dotati di iniettori a controllo elettronico della iniezione del carburante il cui settaggio, impostato dai costruttori, non è modificabile;

- per i ricambi d'aria, anche se soggetti al titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06 in quanto preposti alla regolare evacuazione di inquinanti derivanti dall'ambiente di lavoro in cui è svolta la specifica operazione di ricarica carrelli elevatori, non si ritiene di dover indicare prescrizioni specifiche;
- si ritiene che le emissioni E2, E3, E4, E6, E7, E8, E12, E13 derivanti da medi impianti di combustione esistenti possano usufruire delle agevolazioni previste dal comma 15 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06;

II. matrice scarichi

- con l'istanza di modifica sostanziale viene richiesto a) il declassamento delle acque derivanti dal dilavamento dei piazzali adiacenti allo stabilimento, ora classificate "di prima pioggia", ad "acque meteoriche di dilavamento pulite", con recapito diverso dalla pubblica fognatura; b) la riclassificazione degli scarichi S1 ed S2 in scarichi di acque reflue industriali, a seguito dell'esclusione, dalla linea fognaria interna, delle acque meteoriche (che recapitano in corpi idrici superficiali) e dell'unione delle acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) con le acque reflue industriali provenienti dalla rigenerazione delle colonne di addolcimento, dal processo di osmosi e dall'attività di lavaggio pavimenti;
- la situazione degli scarichi dello stabilimento, a seguito delle modifiche sostanziali proposte, risulta così riassumibile:
 - n° 1 scarico (**S1**) di acque di acque reflue industriali recapitante nella pubblica fognatura di Strada Torre della Razza, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici e dalla mensa) con acque reflue industriali provenienti dalla rigenerazione delle colonne di addolcimento contenenti cloruri, dal processo di osmosi e dall'attività di lavaggio pavimenti (lavaspazzatrice);
 - n° 1 scarico (**S2**) di acque reflue industriali recapitante nella pubblica fognatura di Via Chiodi, costituito dalla miscelazione di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) con acque reflue industriali provenienti dalla rigenerazione delle colonne di addolcimento contenenti cloruri, dal processo di osmosi e dall'attività di lavaggio pavimenti (lavaspazzatrice);
 - i pozzetti di prelievo fiscale sono posti a monte delle immissioni in pubblica fognatura come individuati nella Planimetria "TAVOLA AUA 2020 DC2 – ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI" trasmessa in data 20/11/2020;
 - le acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle coperture e dei piazzali puliti, previo passaggio a scopo puramente cautelativo in appositi impianti di trattamento, recapitano in due corpi idrici superficiali distinti: nel "Diversivo Est" (lato Nord) e nel "Canale Rianza Croce Grossa" (lato Sud);
 - i reflui raccolti presso il Modulo 5 dello stabilimento al Punto 2 (Scarico Osmosi Sala Batterie 5 e Scarico Disoleatore Baia 258) confluiscono in un pozzetto a tenuta (avente una capacità pari a 10 mc) e periodicamente sono conferiti come rifiuto a ditte specializzate;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 147498 del 14.10.2020, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 181695 del 15.12.2020 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota prot. n. RT017629-2020-P del 21/10/2020 (prot. Arpa n. 151612 del 21/10/2020) - Ireti SpA: parere favorevole, con prescrizioni, relativamente all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- Determinazione Dirigenziale n. 1959 del 27/10/2020 trasmessa con nota prot. n. 114858 del 28.10.2020 (prot. Arpa n. 155676 del 28.10.2020) - Comune di Piacenza: parere favorevole per le emissioni in atmosfera e autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la nota prot. n. 96537 del 15.9.2020 dell'Azienda USL di Piacenza, acquisita al prot. Arpa n. 132336 del 16.9.2020, con la quale è stato espresso parere favorevole, richiamando la necessità a) di garantire, per la postazione di saldatura, una portata non inferiore a 1800 mc/h, prevedendo una distanza di 30 cm tra la cappa e il punto di produzione degli inquinanti; b) di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate con quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;

Ritenuto in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DISPONE

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta IKEA ITALIA DISTRIBUTION SRL (C.F. 02787510961), con sede legale in Carugate (MI), Strada Provinciale 208 n. 3, per l'attività di "logistica aziendale esterna" da svolgersi nello stabilimento sito in Piacenza, Strada Torre della Razza n. 151, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi* di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

per gli scarichi (S1 e S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza Determinazione Dirigenziale n. 1959 del 27/10/2020 (prot. Arpae n. 155676 del 28.10.2020);

2. **di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – POSTAZIONI DI SALDATURA

Durata massima	4	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 GENERATORE TERMICO CIVILE P=1997 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	16,8	m

EMISSIONE N. E3 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 KWt

Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	16,8	m

EMISSIONE N. E4 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1600 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	16,8	m

EMISSIONE N. E5 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 310 KWt

Portata massima	500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	16,8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6,4	m

EMISSIONE N. E7 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1997 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	6,4	m

EMISSIONE N. E8 GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 1600 KWt

Durata massima giornaliera	1	h/g
Altezza minima	16,8	m

EMISSIONE N. E9 - SALDATURA

Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	300	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 – CUCINA MENSA – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

EMISSIONE N. E11 – CUCINA MENSA – scarsamente rilevante ex art. 272 comma 1

EMISSIONE N. E12 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA a gasolio P= 1320 kWt

Altezza minima	10	m
----------------	----	---

EMISSIONE N. E13 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA a gasolio P=1408 kWt

Altezza minima	10	m
----------------	----	---

EMISSIONE N. E14 ACV GENERATORE TERMICO CIVILE POT. 240 KWt

Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	15	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espresso come CO)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E15 motopompa idranti a gasolio – impianto di emergenza – P=40 kWt

EMISSIONE N. E16 motopompa sprinkler a gasolio – impianto di emergenza - P=240 kWt

RICAMBIO ARIA LOCALI RICARICA CARRELLI ELEVATORI

- Deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere le emissioni diffuse; in particolare, per quanto attiene le operazioni di saldatura (punti di emissione E1 ed E9) l'aspirazione deve garantire una portata non inferiore a 1800 m³/h, prevedendo una distanza di 30 cm tra la cappa e il punto di produzione degli inquinanti, fermo restando che i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- i combustibili utilizzati devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E5 ed E14 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- fermo restando il rispetto dei limiti di emissione di E1 ed E9 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni;
- il gestore non deve superare un consumo massimo mensile di prodotti per la saldatura pari a 40 kg/mese;
- i consumi mensili di prodotti per saldatura validati delle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- per le emissioni E2, E3, E4, E6, E7, E8, E12, E13, derivanti da medi impianti di combustione esistenti, il gestore deve dimostrare di non usare tali impianti per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su

ciascun periodo di cinque anni. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Entro il 1 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, il gestore presenta all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente;

3. **di stabilire**, per gli scarichi (S1 e S2) di acque reflue industriali in pubblica fognatura, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Piacenza Determinazione Dirigenziale n. 1959 del 27/10/2020, acquisita con prot. n. 155676 del 28.10.2020, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 1);
4. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate dalla citata Autorizzazione del Comune di Piacenza D.D. n. 1959 del 27/10/202, le seguenti:
 - nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - deve essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
 - le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate devono essere mantenute aggiornate a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
 - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;
7. **di dare atto** che:
 - i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
 - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza;
 - sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
 - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
 - l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell’Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.